Germania, un padre per i «figli dell'eterologa»

a Corte d'appello regionale con sede ad Hamm, in Germania, ha deciso: i figli concepiti con fecondazione eterologa hanno il diritto di sapere chi è il proprio padre biologico. La Corte si è espressa sul caso di Sarah P., una ventunenne alla quale è stata riconosciuta la possibilità di chiedere informazioni alla clinica dove è stata concepita. Una possibilità che prevale, secondo la Corte, sul diritto del donatore di seme a non vedere divulgati i propri dati personali. In Germania la donazione di sperma è legale, al contrario di quella dei gameti femminili, e la legge prevede già che al compimento dei 18 anni ogni persona possa risalire alle proprie origini biologiche. Nel caso specifico, però, il contenzioso riguarda il periodo minimo di archiviazione dei dati dei donatori:

Un tribunale tedesco accoglie la richiesta di una ragazza che vuole conoscere il genitore biologico. No all'anonimato

una sentenza del 2007 aveva stabilito che, relativamente alla donazione di tessuti, la rintracciabilità deve essere garantita per almeno 30 anni. Ma c'è chi interpreta tale vincolo solo in relazione a informazioni legate a possibili malattie genetiche ereditarie e non all'identità del

Secondo Sarah, inoltre, il medico responsabile del laboratorio cui sua madre si rivolse per l'inseminazione artificiale si sarebbe contraddetto, prima affermando di non essere più in possesso delle informazioni necessarie - non

avendo obblighi particolari antecedentemente al 2007 – e poi dicendo il contrario. Il processo riguardante il caso di Sarah P. è stato seguito con interesse per le ripercussioni che potrebbe avere sulla pratica della fecondazione eterologa. L'associazione Spenderkinder ("figli di donatore", in tedesco) ha dedicato una sezione del proprio sito alla vicenda. Spenderkinder si propone tra i propri obiettivi di mettere in comunicazione tutte le persone che hanno scoperto di avere un padre biologico mai conosciuto e di condurre una battaglia legale affinché sia messa al bando la donazione di sperma anonima. Un risultato che sembra oggi più vicino dopo quanto deciso dalla Corte di Hamm.



«La vita si può scartare». E l'Europa nega se stessa

di Ilaria Nava

unque la Corte di Strasburgo ha detto no. Non sarà possibile accedere alla Grande Chambre (il secondo grado) della Corte europea dei diritti dell'uomo per riesaminare il caso Costa-Pavan. In primo grado i coniugi, non affetti da sterilità e portatori sani di fibrosi cistica, avevano ottenuto dalla Corte la possibilità di accedere alla provetta e la condanna del divieto di diagnosi preimpianto. Peraltro, un divieto di cui in Italia alcuni mettono in dubbio l'effettiva sussistenza, ma che la presente causa conferma essere chiaramente contenuto nella legge 40. Ed è proprio l'articolo 43 della Convenzione a prevedere che le richieste di rinvio dinanzi alla Grande Chambre siano previamente esaminate da un collegio di cinque giudici, che solitamente non motiva le sue

decisioni.

n documento del Consiglio d'Europa inviato a tutti gli Stati «contenente chiare indicazioni sulle cause che rischiano di essere rigettate e su quelle che potrebbero essere accolte» afferma che dal 1988 al 2011 il collegio ha esaminato 2.129 richieste di rinvio. Il 40,01% proveniva dai governi convenuti. Solo una piccola parte del totale è però riuscita a superare il filtro preventivo e ad approdare alla Grande Chambre: 110 richieste (il 5,16%). Tra i requisiti per poter accedere alla Grande Chambre c'è quella di sollevare nuove questioni giuridiche. Il documento cita sei casi esaminati anche dalla Grande Chambre, tra cui: Evans c. Regno Unito (sull'impianto di un embrione dopo il ritiro del consenso da parte del donatore di gameti); Dickson c. Regno Unito (diritto di accesso all'inseminazione artificiale per i detenuti); S.H. ed altri c. Austria, (fecondazione in vitro). Tre casi sulla fecondazione artificialé, che «data la loro originalità e il dibattito che suscitano nella societa e nei media, devono essere oggetto di un esame tra i più attenti» e che rendono ancora più sconcertante il diniego per la richiesta italiana.

rmai il no alla possibilità di impugnare ha reso definitiva la sentenza di primo grado. La questione passa ora all'Italia perché una legge italiana giudicata contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non è per questo automaticamente incostituzionale e quindi



Rigettando il ricorso italiano contro la diagnosi preimpianto, la Corte dei diritti umani di Strasburgo ha platealmente voltato le spalle alla sua stessa prassi Ma il verdetto non obbliga il nostro Paese alla revisione

della legge 40

Bioetica, in Cattolica

«lettura» di D'Agostino

arà la lettura inaugurale di

diritto all'Università di Roma Tor

Vergata, presidente onorario del

bioetica e presidente dei Giuristi

cattolici, a inaugurare oggi alle 11

bioetica della Facoltà di Medicina

dell'Università Cattolica di Roma

diretto da Antonio G. Spagnolo.

Tema della lettura «Prendere sul

serio il male: bioetica del dolore».

Francesco D'Agostino,

ordinario di Filosofia del

Comitato nazionale per la

il Corso di perfezionamento

organizzato dall'Istituto di

«Obamacare», in arrivo le riserve scritte della Conferenza episcopale americana

on si muove di un millimetro il giudizio della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb) sulla riforma sanitaria voluta dall'amministrazione Obama. Nonostante le recenti modifiche apportate con l'obiettivo di tutelare le organizzazioni religiose che si vedevano obbligate a pagare contraccezione e pratiche abortive alle proprie dipendenti, i vescovi statunitensi si dichiarano ancora insoddisfatti. È stato il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York e presidente dell'episcopato Usa, a esplicitare tutte le criticità che ancora sussistono nel testo della riforma. In ballo c'è la liberta religiosa e di coscienza: non è ammissibile che si imponga a chicchessia di venir meno ai propri convincimenti, imponendo anche in modo indiretto attraverso la copertura sanitaria il finanziamento al controllo demografico. Secondo il cardinale Dolan a essere poco tutelati non sono solo i datori di lavoro riconducibili a strutture religiose, ma tutti quei liberi cittadini che, da titolari di aziende, vedono messe a repentaglio le proprie libertà fondamenta-li. Fino ad aprile le modifiche alla riforma potranno essere oggetto di commenti che l'amministrazione recepirà ufficialmente: la Conferenza episcopale ha già fatto sapere che manifesterà le proprie riserve per questa via modalità. (L.Sch.)

da eliminare. Proprio alla fine del 2012 la Corte costituzionale stessa ha trattato questo argomento in una sua importante sentenza. «Si tratta – spiega Filippo Vari, costituzionalista all'Università europea di Roma – di una decisione relativa alle cosiddette pensioni svizzere, nella quale la Corte ha sostanzialmente rigettato la questione di legittimità costituzionale propostale in presenza di una sentenza della Corte di Strasburgo di condanna del nostro Paese. La Consulta ha ritenuto che il giudice europeo non avesse valutato in maniera adeguata lo scopo della disciplina italiana. Ha dunque

deciso di dichiarare infondata una questione relativa alla normativa italiana ritenuta contrastante con la Cedu. Questo vuol dire che adesso relativamente alla legge 40 l'ultima parola spetta alla Corte Costituzionale che si troverà a giudicare in oresenza di una isolata sentenza di una delle sezioni della Corte europea che contiene gravi errori sulla funzione dell'aborto in Italia e sul rapporto tra l'aborto e la procreazione artificiale. È che inoltre non è chiara sulle ragioni per le quali il divieto di

acceso alla tecniche per le coppie non sterili sarebbe in contrasto con la Cedu».

giudici di Strasburgo ravvisano un'incoerenza tra il divieto della legge 40 e l'aborto. «Catania fu teatro dei primi scontri relativi alla legge 40 – ricorda Giovanni Di Rosa, ordinario di diritto privato nell'ateneo cittadino - quando già nel 2004 una coppia presentò il primo ricorso contro la diagnosi preimpianto, ancora prima che le linee guida fossero emanate. In quella prima sentenza sulla legge il giudice chiarì che è errato equiparare la procreazione assistita all'aborto perché si tratta di due fattispecie diverse; la 194 prevede come presupposto una gravidanza in atto e un pericolo attuale per la salute della donna, mentre nella fecondazione assistita si ha una potenziale gravidanza e un pericolo astratto. Il legislatore ha volutamente mantenuto distinte queste due situazioni perché i profili di riferimento sono diversi». Sempre a Catania un mese fa è stata emessa un'altra sentenza sulla legge 40, che rigetta una richiesta di eterologa: «Le sentenze emesse finora sulla legge 40 sono numerose proprio perché ciascuna vale solo per il singolo caso. Anzi, le coppie che vedevano emettere sentenze di giurisprudenza eversiva, come purtroppo è accaduto in alcuni casi, sono state spinte a presentare a loro volta un ricorso, anche se la legge chiaramente vietava ciò che chiedevano».

«Così Strasburgo limita la sovranità dell'Italia»

orpresa» e «profondo rammarico». Così Paola Binetti, deputato Udc, ha accolto la notizia della bocciatura del ricorso del governo italiano a difesa della legge 40 da parte della Corte europea dei diritti umani. «Senza entrare nel merito della legge – aggiunge la parlamentare – Strasburgo ha rigettato il ricorso del nostro governo. È un grave colpo alla credibilità delle istituzioni europee e alla fiducia che i cittadini ripongono in esse».

Cosa l'ha sorpresa di più della decisione della Cor-

L'aver interrotto una prassi ormai consolidata negli anni, che prevede che le decisioni della Corte dei diritti umani possano essere ribaltate in appello, alla Grande Chambre. Così è stato, per esempio, nella

vicenda del crocifisso nelle scuole. Stavolta, invece, che cosa è successo? Che senza neanche entrare nel merito della questione la Corte ha subito rigettato il ricorso, non dando quindi la possibilità di arrivare in appello. Da qui la

sorpresa e il rammarico per una decisione che limita fortemente la nostra sovranità nazionale. Perché la Corte ha deciso di comportarsi in questo

Credo che questa posizione dei giudici nasconda molta ideologia e demagogia. Mi sembra che la Corte si sia mossa secondo una tesi preordinata tendente a smantellare la legge 40, senza - ripeto - entrare nel merito della normativa italiana e senza dare la possibilità di approdare a un successivo grado di giudizio. Per questo insisto nel dire che così la Corte mina alle fondamenta il patto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni comunitarie.

Strasburgo rimanda di fatto il contenzioso alla Corte Costituzionale: che cosa può succedere adesso? Mi auguro che la Consulta non faccia propria la decisione dei giudici europei. Ricordo che, appena qualche settimana fa, su una sentenza della Corte dei diritti umani che riguardava i lavoratori italiani in Svizzera, la Consulta ha ribadito il primato della legislazione italiana su quella comunitaria, riaffermando la sovranità del nostro Paese. L'auspicio è, quindi, che la Corte Costituzionale riprenda in mano la situazione essendo in gioco il rispetto della dignità dell'uomo, a partire dal suo concepimento. Sul «no» alla diagnosi preimpianto la Corte italiana si è già espressa in occasione del referendum del 2005...

Certamente. Questo principio venne sancito dalla Consulta, che ammise il quesito referendario sul quale gli italiani si sono poi espressi in maniera chiara e netta, confermando la contrarietà alla diagnosi preimpianto sugli embrioni, così come ancora oggi stabilito dalla legge 40.

Paolo Ferrario

il caso

Sull'obiezione ricorso stonato rima di tutto chiediamoci per-

ché ci sono così tanti medici obiettori. Domandiamoci se si tratta di ignavia sociale o di autocoscienza su cosa sia un aborto». Giuseppe Noia, responsabile del Centro di diagnosi e terapia fetale al Policlinico Gemelli di Roma e presidente dell'Aigoc (Associazione italiana ginecologi ostetrici cattolici), è indignato per la conferma della presentazione del reclamo da parte della Cgil al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa contro l'obiezione di coscienza prevista nella legge 194. «Alcuni – prosegue Noia – lo faranno per conformismo, ma sono certo che per la maggioranza non sia così. L'obiezione di coscienza non riguarda solo i medici ma tutti gli uomini perché è un diritto inalienabile, e metterlo in dubbio o tentare di restringerlo toglie ossigeno alla coscienza e alla libertà della persona. Inoltre, mi chiedo quale background culturale e quali competenze antropologiche e scientifiche abbia un sindacato per intromettersi nel delicato terreno della coscienza personale». (I.N.)

Un trucco per non dire chi è l'embrione Il tribunale che è espressione

del Consiglio d'Europa ha palesemente violato il Trattato istitutivo. E ha preferito evitare un giudizio nel quale avrebbe dovuto decidere se l'essere umano all'inizio della vita è «uno di noi» o no

i pare atto di arroganza giudiziaria la decisione con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha appena rigettato la richiesta di revisione da parte della Grande Chambre della sentenza di primo grado che ha condannato l'Italia perché non consente la diagnosi genetica pre-impianto (Dpg). "Arroganza giudiziaria" è un'espressione tanto più adeguata quando si rifletta che questo tipo di decisioni relative all'ammissibilità del ricorso sono immotivate. Io invece motiverò il mio giudizio.

L'art. 35 della Convenzione che ha istituito la Cedu recita: «La Corte non può essere riunita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne». Nel caso italiano in esame, Costa e Pavan, portatori di una malattia

ereditaria, desiderando una Dpg, prima di procedere al trasferimento in utero di embrioni generati in provetta si sono rivolti alla Corte senza chiedere preliminarmente l'intervento di un qualsiasi giudice italiano. In primo grado la Cedu ha stabilito che i ricorsi interni dinanzi ai giudici italiani sarebbero stati inutili perché la legge 40 non consente la Dpg e perché il governo italiano si era schierato a difesa della legge stessa.

a violazione del Trattato è evidente. Lo è tanto più quando si rifletta che ■altri casi analoghi erano stati prospettati di fronte a vari giudici italiani che li avevano risolti qualche volta in un modo e qualche altra in un modo diverso. In particolare i giudici di Cagliari, Firenze, Bologna e Salerno con una interpretazione evolutiva avevano dichiarato legittima la Dpg. Queste decisioni sono scorrette, ma è un fatto che esistono e che comunque è possibile sempre l'intervento della Corte Costituzionale italiana. Ma la Cedu ha ignorato l'art. 35 della Convenzione, il quale, tra l'altro, avrebbe dovuto essere rispettato anche se tutte le decisioni dei giudici italiani avessero negato il ricorso alla Dpg. Perché questo così ingiusto e immotivato rifiuto di permettere un nuovo esame della Grande Chambre? Se, come sarebbe stato corretto, l'istanza del governo Italiano fosse stata accolta e si fosse svolto il dibattito sul merito della questione, la domanda fondamentale sarebbe stata: gli embrioni sottoposti a Dpg sono esseri umani o semplici grumi

n primo grado la Corte aveva condannato l'Italia con l'argomento che, essendo permesso l'aborto nel caso di malformazione del figlio, sarebbe incoerente non consentire la soppressione dell'embrione "malato" prima del suo trasferimento in utero. Ragionamento scorretto, non solo perché la legge 194, almeno formalmente, non consente l'aborto eugenetico ma anche perché la Dpg comporta necessariamente la distruzione non di un solo embrione ma di molti, e non solo quelli ritenuti "malati" ma anche di alcuni sani. Perciò la domanda sull'identità del concepito diventa ineliminabile. Nel caso dell'aborto i difensori della 194 sono riusciti a non rispondere invocando lo stato di necessità (pericolo per la vita e la salute della donna) o facendo leva sui rischi dell'aborto clandestino. Ma nella procreazione artificiale né l'uno né l'altro artifizio per evitare la risposta è utilizzabile.

ni può generare artificialmente un essere umano allo scopo di distruggerlo, selezionarlo, congelarlo a tempo indeterminato? La risposta è no se viene ascoltata la scienza, quanto ha ripetuto cinque volte il Comitato nazionale di bioetica, quanto riconosce l'art. 1 della legge 40. Dunque per consentire la Dpg, cioè la distruzione premeditata di una molteplicità di embrioni, non bisogna ragionare su chi è il concepito. Meglio impedire l'ingresso del ragionamento chiudendo la porta della questione preliminare. Ancora una volta è provato che la cultura della vita comincia dallo sguardo e la cultura della morte dal rifiuto di guardare. Giuridicamente non ci sono rimedi contro decisioni come quella in commento. Che fare allora? Resta la coscienza dei popoli, che può difendere la vita di fatto e che, se la sua voce diventa potente e quindi non ignorabile, può indurre al ripensamento anche i giudici. Per questo, la decisione della Cedu mi convince ancora di più dell'importanza dell'iniziativa «Uno di noi» con la quale la coscienza dei popoli può dare la risposta alla domanda che non si vuole ascoltare: Ecce homo. Sì, il concepito è proprio «uno di noi».